

GIURISDIZIONE: Informativa interdittiva antimafia - Art. 8, comma 2, D.lgs. n. 104 del 2010 - Questioni pregiudiziali - Potere autoritativo ad ampio spettro valutativo - *Petiturum* sostanziale - Giurisdizione del giudice amministrativo.

Cons. Stato, Sez. III, 2 febbraio 2021, n. 957

- in *Il Foro amministrativo*, 11, 2021, pag. 2018.

“[...] L’invocato art. 8 del codice del processo amministrativo stabilisce che “Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale. Restano riservate all’autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell’incidente di falso” [...]

[...] le questioni di capacità menzionate dal secondo comma del citato art. 8 sono quelle “pregiudiziali”, id est logicamente condizionanti lo scrutinio dell’esercizio del potere, laddove nella fattispecie dedotta le penetranti limitazioni all’esercizio dell’attività d’impresa costituiscono un effetto degradatorio dell’esercizio del potere autoritativo posto a presidio di un rilevante interesse pubblico.

Tale ricostruzione del rapporto causa-effetto non consegue unicamente ad una precisa scelta del legislatore in tal senso, ma rappresenta il portato dell’ordinario schema che, anche sul piano della teoria generale, lega l’esercizio dei diritti individuali alla verifica della compatibilità di tale esercizio con gli interessi superindividuali della cui tutela è titolare l’amministrazione.

*Siffatta tutela si esprime attraverso un potere autoritativo, peraltro connotato da un ampio spettro valutativo, sicché lo scrutinio in sede giurisdizionale della legittimità degli atti nei quali si traduce non può che svolgersi nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, secondo il criterio di riparto ancorato al c.d. *petiturum* sostanziale.*

I diritti individuali che si assumono lesi da tali provvedimenti degradano infatti ad interessi legittimi, secondo la nota teoria elaborata per garantire il controllo naturale del giudice amministrativo sui rapporti di diritto pubblico [...].”

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso introduttivo proposto davanti al T.A.R. Piemonte, la -OMISSIS- ha impugnato la nota 10 aprile 2018, fasc. n. -OMISSIS-, recante informazione antimafia interdittiva ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 della società -OMISSIS-; nonché la nota 11 maggio 2018, prot. -OMISSIS-,

recante comunicazione da parte del -OMISSIS- della risoluzione di diritto della convenzione -OMISSIS- nonché della convenzione -OMISSIS-.

Con un successivo ricorso per motivi aggiunti depositato il 25 luglio 2019 ha altresì impugnato la nota riservata amministrativa 24 maggio 2019, n. -OMISSIS-, notificata in pari data a mezzo posta elettronica certificata, con cui la Prefettura – U.T.G. di Torino ha comunicato l'adozione nei confronti dell'odierna ricorrente della “(...) conferma dell'informazione antimafia interdittiva emessa in data 10 aprile 2018”; nonché la nota 12 giugno 2019, prot. -OMISSIS-, con cui l'ANAC ha comunicato alla ricorrente l'avvenuta annotazione nel Casellario informatico degli operatori economici, a fronte dell'emanazione a suo carico della conferma dell'informazione interdittiva antimafia.

Infine, con un secondo ricorso per motivi aggiunti depositato il 16 dicembre 2019, ha impugnato il provvedimento di decadenza e revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. -OMISSIS- del 1/7/2015 e s.m.i., relativa alla sede operativa ubicata nel Comune di -OMISSIS-; nonché la nota 2.05.2018, prot. -OMISSIS- recante avvio procedimento ex art. 7 l. n. 241/1990 finalizzato a dichiarare la revoca della D.D. -OMISSIS-/2015 del 1.07.2017 (i.e. Autorizzazione Integrata Ambientale per gli impianti di -OMISSIS- e -OMISSIS-) e contestualmente la cancellazione dal Registro ex art. 216 d.lgs. n. 152/2006 per le due sedi operative sopracitate.

Con sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata il 22 luglio 2020, il T.A.R. Piemonte ha respinto il ricorso introduttivo ed i connessi ricorsi per motivi aggiunti.

Con ricorso in appello notificato e depositato il 25 agosto 2020, la --OMISSIS- ha impugnato l'indicata sentenza.

Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell'Interno, l'Autorità nazionale anticorruzione ed il -OMISSIS-

Con decreto n. -OMISSIS- è stata respinta la domanda di sospensione cautelare degli effetti della sentenza impugnata ed è stata fissata la camera di consiglio del 17 settembre 2020 per l'esame collegiale della domanda cautelare.

A tale udienza camerale, tuttavia, su concorde richiesta delle parti il giudizio veniva rinviato al merito.

Fissata l'udienza di merito per il 28 gennaio 2021, con memoria depositata il 28 dicembre 2020 la parte appellante proponeva nuovamente la domanda cautelare, chiedendo nel contempo la sospensione del giudizio per la proposizione dell'incidente di costituzionalità prospettato in ricorso sulla questione già ritenuta manifestamente infondata dal primo giudice (e comunque nella more della definizione di analoga questione già sollevata da altro giudicante).

Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione, su entrambe le istanze (di sospensione cautelare e di decisione nel merito), all'udienza del 28 gennaio 2021, svoltasi ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e dell'art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, attraverso collegamento in videoconferenza secondo le modalità indicate dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.

2. È necessario, in via preliminare rispetto allo scrutinio dei singoli profili di censura, richiamare la giurisprudenza della Sezione relativa ai tratti dell'esercizio del potere *de quo* per come normativamente delineati, osservando in particolare che gli elementi di fatto valorizzati dal provvedimento prefettizio devono essere valutati non atomisticamente, ma in chiave unitaria, secondo il canone inferenziale – che è alla base della teoria della prova indiziaria - *quae singula non prosunt, collecta iuvant*, al fine di valutare l'esistenza o meno di un pericolo di una permeabilità della struttura imprenditoriale a possibili tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, “secondo la valutazione di tipo induttivo che la norma attributiva rimette al potere cautelare dell'amministrazione, il cui esercizio va scrutinato alla stregua della pacifica giurisprudenza di questa Sezione (ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 759/2019)” (così da ultimo le sentenze n. 4837/2020 e n. 4951/2020).

Come ha chiarito la sentenza n. -OMISSIS-, “Ciò che connota la regola probatoria del “più probabile che non” non è un diverso procedimento logico, (.....), ma la (minore) forza dimostrativa dell'inferenza logica”.

Il principio è stato recentemente ribadito dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 57 del 2020: “Deriva dalla natura stessa dell'informazione antimafia che essa risulti fondata su elementi fattuali più sfumati di quelli che si pretendono in sede giudiziaria, perché sintomatici e indiziari”.

La stessa sentenza del giudice delle leggi ha chiarito che a fronte della denuncia di un deficit di tassatività della fattispecie, specie nel caso di prognosi fondata su elementi non tipizzati ma “a condotta libera”, “lasciati al prudente e motivato apprezzamento discrezionale dell'autorità amministrativa”, un ausilio è stato fornito dall'opera di tipizzazione giurisprudenziale che, a partire dalla sentenza di questo Consiglio di Stato 3 maggio 2016, n. 1743, ha individuato un “nucleo consolidato (...) di situazioni indiziarie, che sviluppano e completano le indicazioni legislative, costruendo un sistema di tassatività sostanziale”.

Fra tali situazioni la Corte costituzionale ricorda “i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia”.

3. Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce *“Erroneità della sentenza appellata in punto di declaratoria di manifesta infondatezza delle questioni di illegittimità costituzionali sollevate”*.

Il mezzo è infondato.

Come già osservato, sul delicato bilanciamento fra tutela contro le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività economiche da una parte, e garanzia del diritto alla libertà d'iniziativa economica, è recentemente intervenuta la Corte costituzionale, con la sentenza da ultimo richiamata, con la quale è stata decisa la questione di legittimità costituzionale alla quale l'odierno appellante aveva affidato le proprie ragioni nelle corrispondenti censure del giudizio di primo grado.

La Corte costituzionale ha chiarito come a fronte della gravità e dell'intensità del fenomeno criminale, e della sua *vis* espansiva nel tessuto economico, le misure in questione, che concretizzano una soglia particolarmente avanzata della tutela degl'interessi pubblici al contrasto delle infiltrazioni, si giustificano sia nel merito che nel metodo sul piano del bilanciamento con i pur rilevanti interessi antagonisti.

Ritiene il Collegio che le motivazioni del rigetto siano pienamente condivisibili e comunque non superate dalle successive difese dell'appellante.

Né l'affermazione della possibile illegittimità costituzionale della norma attributiva del potere supera la soglia della manifesta infondatezza mediante rinvio alla pendenza di analoga questione, sollevata dal T.A.R. Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, che sollecita in sostanza una sentenza additiva volta ad estendere alla materia in esame la garanzia prevista dalla disciplina delle misure di prevenzione per con riguardo al limite dei mezzi di sostentamento dell'interessato.

Tale, ulteriore dubbio di costituzionalità, in disparte ogni altra considerazione, è stato già parzialmente esaminato dalla citata sentenza n. 57/2020, nei termini seguenti: *“L'altro rilievo attiene alla impossibilità di esercitare in sede amministrativa i poteri previsti nel caso di adozione delle misure di prevenzione dall'art. 67, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011, e cioè l'esclusione da parte del giudice delle decadenze e dei divieti previsti, nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia. La differenza, che in parte trova una compensazione nella temporaneità dell'informazione antimafia (ciò che valorizza ulteriormente l'importanza del riesame periodico cui sono chiamate le autorità prefettizie), merita indubbiamente una rimeditazione da parte del legislatore, ma non può essere oggetto di una pronuncia specifica poiché non è dedotta in modo autonomo (non vi è infatti alcun riferimento al caso concreto), e come argomento integrativo e secondario dell'illegittimità dell'informazione interdittiva non ha una incidenza determinante”*.

È opinione del Collegio che l'ordinanza di rimessione invocata dall'appellante non offra apprezzabili argomenti tali da superare la richiamata motivazione (oltre la soglia – indicata dalla Corte – della discrezionalità legislativa), nel senso della contrarietà ai parametri evocati.

In particolare, e al di là delle censure formulate con riguardo ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 (quest'ultimo, in particolare, di dubbia applicabilità al di fuori della disciplina dell'attività giurisdizionale, secondo la stessa giurisprudenza del giudice delle leggi), la lamentata lesione del diritto al lavoro conseguente all'effetto interdittivo, ove non impedita dallo strumento a ciò preposto (il controllo giudiziario ex art. 34-bis d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159), risulta bilanciata dalla necessità di tutela dell'interesse antagonista alla lotta alla criminalità organizzata.

Al di là di tale – di per sé dirimente – rilievo, mette conto aggiungere che l'argomento dell'ordinanza di rimessione prova troppo: *“Osserva il Collegio come il diritto al lavoro costituisca diritto fondamentale di tutti i cittadini, e se tale deve ritenersi anche per il detenuto, per il quale il lavoro costituisce altresì componente essenziale del trattamento rieducativo (Corte Cost. n. 532 del 2002), a maggior ragione lo si deve ritenere tale per soggetti colpiti da un provvedimento di natura cautelare e preventiva, finalizzato, appunto, a prevenire un evento che, per scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o invero, ma anche solo potenziale, emesso da un'autorità amministrativa sulla base della regola causale del "più probabile che non", alla cui discrezionalità è rimessa l'attivazione del contraddittorio procedimentale e che, in ogni caso, nell'adozione del provvedimento in questione, non può tenere conto dell'eventualità che esso depauperi i mezzi di sostentamento che chi ne è colpito trae dal proprio lavoro”*.

Sfugge infatti a tale prospettazione, oltre alla disomogeneità strutturale del *tertium comparationis*, proprio la logica del bilanciamento fra interessi antagonisti: atteso che il lavoro svolto dal detenuto non entra in conflitto con finalità preventive in quanto è ontologicamente privo del rischio di interferenze della criminalità organizzata, proprio perché inserito in un contesto custodiale gestito o comunque controllato dallo Stato; laddove, in mancanza dell'effetto interdittivo dell'informativa, l'auspicato svolgimento di attività lavorativa nell'ambito di un'impresa a rischio di infiltrazione rende viceversa probabile l'agevolazione degli interessi dell'organizzazione criminale per il tramite di tale attività.

Ritiene pertanto il Collegio che neppure la domanda di sospensione del giudizio, e la connessa domanda di sospensione cautelare della sentenza gravata, nelle more della decisione del richiamato incidente di costituzionalità, possano essere accolte.

4. Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce *“Erroneità della sentenza appellata in punto di conferma della giurisdizione del G.A., pur alla luce del quadro di effetti estesi*

dell'interdittiva antimafia a tutte le autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività di impresa. Violazione, falsa applicazione dell'art. 8, co. 2, c.p.a.”.

Il corrispondente motivo del ricorso di primo grado, proposto anche in forma di questione di legittimità costituzionale del complesso normativo da cui si ricava la regola di riparto, è stato esaminato nel merito e ritenuto infondato dal T.A.R.

Nondimeno, esso non appare ammissibile e, conseguentemente, la relativa questione di legittimità costituzionale è priva del requisito della rilevanza, atteso che, come ricordato dalla sentenza di questa Sezione n. 4089/2020, per costante orientamento di questo Consiglio di Stato contestare la giurisdizione del giudice adito “*costituisce un venire contra factum proprium, che costituisce abuso del processo (da ultimo IV Sezione, 5403/2016)*”.

Nondimeno, considerato che la questione stessa è stata posta anche con riferimento alla segnalata questione di legittimità costituzionale, la stessa risulta altresì manifestamente infondata.

4.1. Nel ricorso di primo grado, si contestava il fatto che una così pregnante limitazione dei diritti e delle facoltà degli imprenditori attinti da interdittiva trovi tutela in una giurisdizione di sola legittimità, anche in relazione ai diritti al contraddittorio e alla difesa.

A questo argomento ha autorevolmente risposto, in senso contrario, la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 57/2020, che ha posto in evidenza come la giurisprudenza amministrativa abbia elaborato tecniche di sindacato tali da garantire la pienezza del diritto di difesa degli interessati in relazione alla peculiarità della fattispecie.

4.2. Nel ricorso in appello, la censura è riproposta sul piano (non della questione di legittimità costituzionale, ma) dell'esegesi della regola di riparto, nel senso che poiché a seguito delle affermazioni contenute nella citata sentenza del giudice delle legge il provvedimento prefettizio determinerebbe uno stato d'incapacità dell'impresa non limitato ai rapporti con la pubblica amministrazione ma piuttosto generale, l'appellante ne fa derivare l'affermazione per cui tale stato d'incapacità in cui l'interdittiva pone l'impresa implica la qualificazione della fattispecie come afferente il contenzioso in materia di capacità delle persone, devoluto al giudice ordinario.

In disparte la correttezza della premessa maggiore del ragionamento, e fermo restando – come ricordato - che si contesta la giurisdizione del giudice adito dalla parte, la conclusione cui esso giunge è comunque infondata.

L'invocato art. 8 del codice del processo amministrativo stabilisce che “*Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale. Restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le*

questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso”.

Sfugge alla prospettazione dell'appellante che le questioni di capacità menzionate dal secondo comma del citato art. 8 sono quelle “pregiudiziali”, *id est* logicamente condizionanti lo scrutinio dell'esercizio del potere, laddove nella fattispecie dedotta le penetranti limitazioni all'esercizio dell'attività d'impresa costituiscono un effetto degradatorio dell'esercizio del potere autoritativo posto a presidio di un rilevante interesse pubblico.

Tale ricostruzione del rapporto causa-effetto non consegue unicamente ad una precisa scelta del legislatore in tal senso, ma rappresenta il portato dell'ordinario schema che, anche sul piano della teoria generale, lega l'esercizio dei diritti individuali alla verifica della compatibilità di tale esercizio con gli interessi superindividuali della cui tutela è titolare l'amministrazione.

Siffatta tutela si esprime attraverso un potere autoritativo, peraltro connotato da un ampio spettro valutativo, sicché lo scrutinio in sede giurisdizionale della legittimità degli atti nei quali si traduce non può che svolgersi nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, secondo il criterio di riparto ancorato al c.d. *petitum* sostanziale.

I diritti individuali che si assumono lesi da tali provvedimenti degradano infatti ad interessi legittimi, secondo la nota teoria elaborata per garantire il controllo naturale del giudice amministrativo sui rapporti di diritto pubblico.

5. Con il terzo motivo di gravame l'appellante deduce “*Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondate le doglianze fatte valere in termini di violazione di legge in relazione all'art. 3 l. n. 241/1990, artt. 84, 89-bis e 91 d.lgs. 159/2011, nonché di eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto motivazionale e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto*”.

Il mezzo, relativo ai provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo di primo grado, contesta la sentenza impugnata in relazione al fatto che “*-OMISSIS- (soggetto sul quale si è concentrata maggiormente l'attenzione nell'atto di conferma dell'interdittiva) non risulta essere stato, nell'ultimo decennio (dal 2008, anno delle intercettazioni telefoniche su cui sostanzialmente si basa l'atto interdittivo), mai neppure indagato per qualsivoglia ipotesi di reato*”, e altresì con riferimento alla circostanza che “*nel corso ed all'esito delle approfondite indagini penali svolte all'interno della c.d. operazione “-OMISSIS-”, né nel 2008, né nel 2013, né nel 2016 fu mossa alcuna contestazione ai soci (.....) dell'odierna appellante, né emersero ragioni tali da portare ad assumere alcun provvedimento interdittivo nei confronti della stessa*”.

La censura è infondata.

Come ricordato dalla recente sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS-, posto che “*lo scrutinio della legittimità degli atti di esercizio del potere prefettizio va condotto secondo criteri valutativi autonomi rispetto a quelli penalistici*”, e che “*il canone del “più probabile che non” non va evidentemente riferito alla singola circostanza (.....), ma piuttosto al pericolo di infiltrazione della cosca nelle attività economiche della società appellante, desunto dai plurimi elementi raccolti*”, ne consegue che l’irrelevanza penale delle condotte non esclude di rinvenire nelle stesse “*emergenze altamente sintomatiche (non già nella prospettiva dell’imputazione penalistica, ma in quella del pericolo di infiltrazione mafiosa nelle attività economiche dell’impresa)*”.

Data la superiore premessa, il capo di sentenza contestato appare immune dai vizi dedotti, dal momento che il primo giudice ha dato conto dei profili motivazionali ed istruttori che sorreggono la legittimità del provvedimento prefettizio.

6. Va infatti anzitutto osservato, in punto di fatto, che – come dedotto dalla difesa erariale - in realtà l’inchiesta “-OMISSIS-” ha coinvolto direttamente la -OMISSIS-.

I provvedimenti gravati in primo grado, inoltre, sono stati riconosciuti legittimi dal T.A.R. in ragione della sussistenza:

a) di “*un complesso intreccio di legami familiari e cointeressenze economiche della -OMISSIS- con la -OMISSIS-*”, e in particolare della “*circostanza che -OMISSIS- sia stato al contempo socio e amministratore delegato della -OMISSIS- e amministratore unico della --OMISSIS- ereditandone i poteri di amministrazione e rappresentanza da -OMISSIS-, destinatario di una sentenza di condanna a -OMISSIS- di reclusione in via definitiva per il delitto di cui all’art. 416-bis c.p.*”;

b) della “*assimilabilità della società ad un’altra già interdetta – la -OMISSIS- -con il conseguente pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata di stampo mafioso. Come riferito dalla stessa ricorrente, la -OMISSIS- è risultata essere di proprietà -OMISSIS- e destinataria di un’informazione antimafia interdittiva adottata con provvedimento n. -OMISSIS- 2013, favorevolmente scrutinato dal Consiglio di Stato in via definitiva con sentenza n. -OMISSIS-, e confermato, a seguito di istanza di riesame, con provvedimento n. -OMISSIS- 2016. La comunanza dell’assetto proprietario delle due società riveste una forte valenza sintomatica di cointeressenze economiche particolarmente pregnanti con plausibile condivisione di finalità illecite e verosimile convergenza verso l’assoggettamento agli interessi criminali delle organizzazioni mafiose di tal ché può legittimamente presumersi il ‘contagio’ alla -OMISSIS- della ‘mafiosità’ della -OMISSIS- con l’emissione di interdittive a cascata (....)*”.

La censura è dunque infondata.

7. Con il quarto motivo di gravame l'appellante deduce *“Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondate le doglianze fatte valere sempre in termini di violazione di legge in relazione all’art. 3 l. n. 241/1990, artt. 84, 89-bis e 91 d.lgs. 159/2011, nonché di eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto motivazionale e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto”*.

Il mezzo, relativo ai provvedimenti impugnati con il primo ricorso per motivi aggiunti, contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto irrilevanti sia la circostanza *“che la sovrapposibilità della compagine sociale di -OMISSIS- e -OMISSIS- fosse già conoscibile in base a visure camerali tale da dover condurre all’adozione anzitempo della misura interdittiva”*, sia il *preteso self cleaning consistente nel mutamento della governance societaria, “rivestendo insuperabile valore ostativo la circostanza dell’invarianza dell’assetto proprietario della società, ancora saldamente in mano alla -OMISSIS-”*.

L'appellante deduce in contrario che *“se davvero vi fosse un “pericolo di condizionamento” dell’odierna appellante, dato che la sovrapposibilità della compagine sociale di -OMISSIS- e -OMISSIS- risultava già dal rapporto informativo n. -OMISSIS- dicembre 2013, nonché in quello della Guardia di Finanza -OMISSIS-, relativi all’interdittiva di -OMISSIS-, dove -OMISSIS- veniva annoverata fra le “(...) società gravitanti nella galassia imprenditoriale riconducibile alla -OMISSIS-” (...), considerato che dai documenti depositati nel corso del giudizio di primo grado per conto dell’Amministrazione odierna appellata dall’Avvocatura di Stato, il 27.08.2019 non sono emersi elementi di fatto sfavorevoli ultronei rispetto alle telefonate del 2008 che, ai tempi, non avevano portato ad alcuna misura verso -OMISSIS- come verso i soci di detta società, la Prefettura di Torino avrebbe dovuto emanare già nel 2013 o quantomeno nel 2016 un’interdittiva anche nei confronti di -OMISSIS-”*.

La censura è infondata.

Il primo giudice ha infatti correttamente ritenuto che, al di là della collocazione temporale di tali, plurimi fatti legittimanti l’adozione del provvedimento interdittivo, l’attualità e la concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa dovesse desumersi *“nel caso di specie dalle cointeressenze e intrecci personali e familiari che vedono coinvolta -OMISSIS-, rilevando in primis l’invarianza dell’assetto societario con -OMISSIS-”, ed ha altresì ritenuto infondato il profilo di censura basato sulla “non condivisibilità sul piano socio-criminologico della congenita permeabilità mafiosa di soggetti economici a conduzione familiare”, osservando come “il provvedimento prefettizio argomenta in modo compiuto ed esaustivo in ordine allo stretto intreccio di legami interpersonali e cointeressenze economiche – non da ultimo nell’ambito della --OMISSIS- – tra la -OMISSIS- e il -*

OMISSIS-, non limitandosi a postulare aprioristicamente una contiguità mafiosa, bensì allegando fatti e circostanze puntuali che corroborano plausibilmente l'ipotesi del condizionamento mafioso a carico della società ricorrente".

L'argomento dell'appellante prova troppo: perché, non potendosi peraltro configurare una contraddittorietà rispetto ad un potere precedentemente non esercitato, il mezzo in esame trascura di considerare che l'informativa in questione si fonda su di una pluralità di elementi, acquisiti in fasi ed epoche diverse, ciascuno dei quali assume valore sul piano inferenziale non (soltanto) *ex se*, ma in funzione di quelli antecedenti o sopravvenuti.

8. Con il quinto motivo di gravame l'appellante deduce "*Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondate le doglianze fatte valere in merito alla violazione e falsa applicazione dell'art. 67 in rapporto agli artt. 84, co. 3 e 91, d.lgs. n. 159/2011 ed all'eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità estrinsecantesi nella dedotta insussistenza di alcun automatismo tra interdittiva antimafia e revoca dell'AIA e dell'iscrizione al Registro delle Imprese ex art. 216, d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla violazione degli artt. 3 e 10-bis l. n. 241/1990 per carenza di motivazione ed omessa istruttoria, nonché per eccesso di potere per contraddittorietà e per violazione del principio di proporzionalità*".

8.1. Il mezzo, relativo ai provvedimenti impugnati con il secondo ricorso per motivi aggiunti, è infondato nella parte in cui censura il capo di sentenza che ha dichiarato infondati i primi due motivi di tale ricorso, con i quali si facevano valere censure basate sulla pretesa invalidità derivata di tali provvedimenti in ragione dell'asserita invalidità di quelli impugnati con ricorso introduttivo, per effetto dell'infondatezza di quest'ultimo.

Tali motivi, riproposti in appello, risultano infondati per la medesima ragione: vale a dire, perché sono risultati infondati i motivi di appello fin qui esaminati, sicché non si determina alcuna invalidità derivata.

8.2. Quanto ai motivi autonomi, con il primo di essi si ripropone l'argomento che nega l'automatismo fra effetto dell'interdittiva antimafia e revoca delle autorizzazioni a valle.

La censura è infondata.

Come correttamente chiarito dal T.A.R., il tenore letterale dell'art. 94, comma 2, d. lgs. 159/2011 esclude la sussistenza di un margine di discrezionalità per l'amministrazione, la quale è pertanto titolare di un potere vincolato.

Il motivo di appello in esame non aggiunge significativi elementi tali da superare tale statuizione: sia nella parte in cui allega circostanze fattuali del tutto ininfluenti, sia laddove pretende di

individuare uno spazio per la deroga all'automatismo legale per il sol fatto che l'informativa venga riesaminata.

Come chiarito dalla Sezione da ultimo nella sentenza n. -OMISSIS-, "L'art. 92, comma 4, stabilisce invece che *“La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontracto”* (...). Tale disposizione *“configura la prosecuzione del contratto con l'impresa attinta dall'informativa come evento eccezionale”*, in presenza unicamente del presupposto fattuale dalla stessa indicato.

8.2. Il secondo dei motivi autonomi, relativo alla pretesa violazione dei diritti di partecipazione procedimentale, è infondato anzitutto in fatto: l'appellante non contesta le occasioni di partecipazione indicate dal primo giudice, ma in sostanza assume che all'esito di tali audizioni l'amministrazione si sarebbe dovuta determinare diversamente (censurando la determinazione finale per un difetto di motivazione in realtà consistente in una motivazione non condivisa, vale a dire nel fatto che l'amministrazione ha disatteso le sollecitazioni della parte).

9. Il sesto motivo, subordinato all'accoglimento (totale o parziale) delle precedenti censure, contesta la condanna alle spese: la sua infondatezza consegue alla infondatezza dei motivi fin qui esaminati. Confermata, pertanto, la sentenza di primo grado, anche le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, rigetta l'appello.

Condanna l'appellante al pagamento in favore del Ministero dell'Interno, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e del -OMISSIS- delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro novemila/00 oltre accessori come per legge, in ragione di euro tremila/00 oltre accessori per ciascuna delle indicate parti appellate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Giulia Ferrari, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore